

STATUTO CONSORZIO OPERATORI TURISTICI VALLI DEL CANAVESE

Art.1

Denominazione

E' costituito il Consorzio con attività esterna denominato "CONSORZIO OPERATORI TURISTICI VALLI DEL CANAVESE".

Art. 2

Sede

Il Consorzio ha sede legale presso Grand Hotel in Località Prese, Ceresole Reale e sede operativa in Villa Ogliani, Corso Ogliani 9, Rivara, presso gli uffici del GAL Valli del Canavese. Il Consorzio può stabilire altre sedi e filiali nel territorio delle valli del Canavese e sul territorio nazionale con semplice deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Durata

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogato a norma di legge.

Art. 4

Scopi

Il Consorzio opera senza scopo di lucro con finalità di promozione, sviluppo e coordinamento delle attività dei consorziati.

L'attività del Consorzio, da svolgersi per conto e nell'interesse dei consorziati, ha per oggetto lo studio, la progettazione, la realizzazione di iniziative ed interventi nel settore turistico.

In particolare, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio potrà svolgere attività di:

- Organizzazione e promozione dell'attività di vendita di prodotti turistici delle Valli del Canavese, attraverso l'analisi, lo studio, le ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi, la stipula di accordi con tour operators, l'ideazione e lo svolgimento di azioni pubblicitarie, e di ogni altra iniziativa promozionale ritenuta utile e opportuna;
- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche, fieristiche, culturali, enogastronomiche, sportive in Italia e all'estero;
- la rappresentanza e la tutela degli interessi delle imprese consorziate nelle sedi istituzionali pubbliche e private;
- l'assistenza e la consulenza nella soluzione dei problemi tecnici, gestionali, organizzativi, finanziari delle imprese consorziate, ivi compresa l'attività di aggiornamento, riqualificazione, formazione delle risorse umane operanti nel settore turistico;
- L'organizzazione e la gestione di servizi ed eventi di interesse comune;
- la creazione e la valorizzazione di marchi di servizi e di qualità, per favorire la diffusione dell'immagine e delle proposte turistiche degli operatori delle Valli del Canavese.
- La valorizzazione, la promozione, la visibilità e la presenza dei prodotti tipici agroalimentari e artigianali di eccellenza delle Valli del Canavese negli esercizi turistici e commerciali del territorio e all'esterno di esso
- la progettazione, la realizzazione, la gestione e lo sviluppo di ogni attività idonea a valorizzare il patrimonio turistico, culturale, sportivo, ambientale delle Valli del Canavese (ivi incluse a titolo non esaustivo l'organizzazione di eventi, le pubblicazioni su ogni tipo di supporto, la gestione di luoghi e itinerari di interesse turistico, l'erogazione di servizi turistici ecc.).

Per il raggiungimento delle finalità consortili e strumentalmente ad esse, il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo consortile. Potrà partecipare a società, istituti, associazioni ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi consortili previsti nel presente Statuto. Il Consorzio potrà inoltre concedere avalli, fidejussioni, ipoteche e in genere garanzie a favore e nell'interesse dei consorziati. Con esclusione esplicita delle operazioni di raccolta risparmio.

Art. 5

Il fondo consortile

Il fondo consortile, ai sensi dell' art. 2614 c.c., è costituito dalle quote di ammissione e dai contributi dei consorziati, dai contributi erogati da terzi o da enti pubblici e dai beni acquistati con tali contributi.

La quota minima di ammissione è fissata in Euro 100,00. Essa potrà essere successivamente aggiornata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art 6

I Consorziati

Possono partecipare al consorzio imprese dotate di partita IVA e registrate presso la Camera di Commercio che esercitano attività in tutti i settori turistici (ricettivo alberghiero ed extralberghiero, ristorazione, gestione impianti sportivi e ricreativi, organizzazione di eventi, accompagnamento, istruttori sportivi, trasporti specializzati ecc.) o in settori affini o complementari (ad es. aziende produttrici di prodotti tipici agroalimentari e artigianali), con organizzazione avente sede nel territorio delle Valli del Canavese o operante nel territorio, anche in modo non principale o continuativo. Il numero di soci è illimitato.

Art. 7

Modalità di ammissione dei consorziati

Chi, trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'art. precedente, intenda essere ammesso al Consorzio deve farne domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) dati anagrafici o ragione o denominazione sociale;
- b) attività svolta che confermi l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente;
- c) impegno a versare la quota di ammissione prescritta e i contributi richiesti dagli organi consortili;
- d) impegno ad accettare tutte le clausole del presente statuto e di regolamenti interni.

Se la richiesta proviene da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente e dell'atto costitutivo e dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide annualmente il Consiglio di Amministrazione, dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti prescritti, dandone immediata comunicazione all'interessato. In caso di mancata comunicazione la domanda si ritiene respinta.

L'ammissione rimane condizionata all'adempimento immediato dell'obbligo di versare la quota di ammissione e i contributi eventualmente richiesti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Perdita della qualità di consorziato

La qualità di consorziato si perde per recesso volontario, decadenza, esclusione.

Il consorziato receduto, decaduto o escluso non ha diritto di chiedere la divisione del fondo consortile. Egli resta obbligato per impegni già deliberati da Consorzio ed è fatto salvo il diritto del Consorzio stesso al risarcimento dei danni.

Art 9

Recesso dal Consorzio

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. al Presidente del Consorzio. Il recesso prende effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo a quello corrente o da altra data anteriore concordata con il Consiglio di Amministrazione.

Art.10

Decadenza dalla qualità di consorziato

Decade automaticamente dalla qualità di consorziato l'impresa che abbia cessato l'attività o non abbia più i requisiti di ammissione previsti nell' art. 6 o che sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali.

Art. 11

Esclusione di consorziati

Può essere escluso, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il consorziato che:

- a) non osserva le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti interni o le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi consortili;
- b) non adempie puntualmente agli obblighi a qualunque titolo assunti verso il Consorzio, a partire dal versamento delle quote sociali;
- c) svolga attività in contrasto con quella del Consorzio, danneggi gli interessi dello stesso, compiendo atti che ne pregiudichino il credito ed il regolare funzionamento;

Art. 12

Quote sociali annuali

Oltre alla quota di ammissione di cui all'art. 5 i consorziati sono tenuti a versare quote sociali annuali destinati alle spese di gestione e funzionamento del consorzio. Il Consiglio di Amministrazione determinerà annualmente le quote sociali dovute dai consorziati in base al rendiconto di cui all'art. 26 del presente statuto. L'Assemblea dei Consorziati provvederà ad approvare la proposta di quota annuale proposta dal Consiglio di Amministrazioni insieme con il bilancio preventivo annuale. E' in facoltà del Consiglio richiedere ai consorziati, nel corso dell'esercizio, eventuali anticipi a valere quali acconti sui contributi periodici, nonché contributi straordinari per progetti di investimento specifici che interessino anche solo una parte dei consorziati, sulla base di bilanci preventivi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 13

Divieto di cessione delle quote

La quota di partecipazione al consorzio non può essere ceduta separatamente dall'azienda, salvo in ogni caso quanto previsto dall' art. 2610 c.c. La presente clausola non si applica ai consorziati non imprenditori.

Art. 14

Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente
- d) il Vicepresidente

Art. 15
L'Assemblea dei Consorziati

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati. Essa è convocata, con lettera raccomandata o PEC spedita a tutti i consorziati almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e ogni qual volta ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione o da tanti consorziati che rappresentino almeno il 20% dei partecipanti. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata tramite email o con fax da inviarsi a tutti i consorziati almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora fissata per la riunione. Nello stesso avviso può essere prevista la data per la seconda convocazione.

L'assemblea, in prima convocazione, si costituisce validamente con la presenza dei due terzi dei consorziati e delibera a maggioranza dei presenti. L'assemblea in seconda convocazione potrà essere validamente costituita con la presenza della maggioranza dei consorziati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Tuttavia, nelle deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche del contratto nonché l'eventuale trasformazione del Consorzio in società è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei consorziati. In questo caso non è ammessa la delega.

Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza qualificata dei due terzi in prima convocazione, sarà ritenuta valida in seconda convocazione con la presenza della maggioranza (la metà + 1) dei consorziati e si delibererà con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 16
Diritto di voto

Ogni consorziato in regola con i versamenti dovuti ha diritto ad un voto in Assemblea. I consorziati possono farsi rappresentare da persona fisica, anche non consorziata, munita di delega scritta a firma del titolare o del legale rappresentante del consorzio rappresentato. E' possibile per ogni socio raccogliere un massimo di 2 (due) deleghe da altri consorziati, per un totale massimo di tre voti in assemblea.

Art. 17
Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea provvede:

- o ad approvare il bilancio consuntivo di esercizio e i bilanci preventivi predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- o ad approvare le quote sociali annuali da versare da parte dei consorziati, proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- o a nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione;
- o ad approvare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- o a deliberare sulle iniziative e sui programmi di intervento del Consorzio proposte dal Consiglio di Amministrazione, nell'interesse di gruppi di consorziati.
- o ad approvare le modifiche del contratto consortile;
- o alla nomina dei liquidatori in caso di scioglimento del Consiglio;

Essa è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente o altro consorziato designato dall'Assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un Segretario da lui nominato; qualora sia richiesta la presenza di un notaio, questi svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale in apposito libro tenuto dal Segretario e firmato dal Presidente.

Art. 18
Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 5 o 7 componenti, scelti fra i consorziati o loro mandatari. Essi sono nominati dall'Assemblea, che ne determina altresì il numero.

I membri del Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Consiglieri di Amministrazione potranno ricevere eventuali rimborsi per le spese espressamente sostenute per il loro incarico, secondo quanto sarà deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 19
Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vicepresidente scegliendoli fra i componenti nominati dall'Assemblea e può delegare parte dei propri poteri ad un Amministratore delegato o a un Direttore, fissandone le attribuzioni all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nelle finalità consortili, fatta eccezione di quelli che per legge o per il presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio può nominare il Direttore, consulenti e Comitati Tecnici, con funzioni consultive, anche fra non consorziati, stabilendone la composizione, le mansioni e eventualmente i compensi.

Art. 20

Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.

La convocazione è fatta con lettera o email o fax da inviarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei componenti in carica. A parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da apposito libro.

Art. 21

Il Presidente del Consorzio

La firma e la rappresentanza del Consorzio, anche in giudizio, spettano al Presidente.

In particolare egli:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea
- b) presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione
- c) dichiara aperte le assemblee e ne sottoscrive i verbali.
- d) ha la firma di tutti gli atti del Consorzio che non siano stati delegati espressamente a consulenti o tecnici
- e) redige in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione ed il supporto di eventuali tecnici e consulenti il rendiconto economico annuale da presentare ai soci
- f) vista, di regola, la corrispondenza,

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

Il presidente può delegare per procura alcuni dei suoi poteri a persona di sua fiducia. Il Presidente può delegare la firma sociale al Vicepresidente, ad altro consigliere, dipendente o consulente del Consorzio con l'osservanza delle norme legislative al riguardo.

Art. 22

Il vicepresidente

Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo statuto.

Art. 23

Controllo sulle attività di gestione

Il Controllo sull'attività di gestione e sulla contabilità potrà eventualmente in futuro essere affidata ad un revisore di controllo iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. L'affidamento dell'attività di controllo a un Revisore avverrà obbligatoriamente ai sensi dell'art. 2477 Cod. Civile in caso di superamento dei parametri indicati dall'art. 2435 bis del Codice Civile.

Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Il Revisore controlla la gestione consortile, vigila sull'operato degli amministratori, sull'osservanza delle leggi e dello statuto, accerta la verità delle scritturazioni contabili e del bilancio. Il Revisore deve assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei consorziati.

Art. 24

Regolamento del Consorzio

Il funzionamento tecnico amministrativo del Consorzio, i rapporti fra i consorziati sia nei confronti del Consorzio che fra di loro, la determinazione concreta degli obblighi di contribuzione, saranno disciplinati da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consorziati. Detto regolamento dovrà essere accettato e sottoscritto da tutti i consorziati.

Art. 25

Esercizio consortile e bilancio

L'esercizio consortile chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la proposta di bilancio, redatto secondo le norme dettate per le società per azioni. Entro lo stesso termine il bilancio approvato deve essere depositato presso il Registro delle Imprese.

Art. 26

Scioglimento del Consorzio

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dal codice civile. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri. L'eventuale residuo attivo risultante al termine della liquidazione dovrà essere devoluto a enti o associazioni che operano nelle Valli del Canavese nel settore turistico, secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Art. 27

Rimando alle disposizioni di legge

Per tutto quanto non è regolato nell'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni di legge in materia.